

**Fondo di garanzia:**  
**chiarimenti dell'Inps sul funzionamento**

a cura di Antonio Gigliotti

Intervenuto per fornire nuovi chiarimenti in merito al funzionamento del Fondo di garanzia TFR, l'INPS, superando il precedente orientamento, **con la circolare n. 32 del 4 marzo 2010**, ha provveduto a chiarire che **il Fondo di garanzia deve intervenire a tutela del lavoratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non possa, per legge, essere dichiarato fallito.**

**Premessa**

L'INPS, **con la circolare n. 32 del 4 marzo 2010**, è intervenuto per fornire nuovi chiarimenti in merito al funzionamento del Fondo di garanzia TFR.

Il funzionamento del Fondo di garanzia per il TFR, nel corso degli ultimi anni, ha evidenziato infatti come evidenziato dall'istituto previdenziale alcune difficoltà operative, dovute soprattutto:

- ad una carenza di coordinamento tra:
  - la legge 29 maggio 1982, n. 297 - istitutiva del Fondo stesso - ed il nuovo diritto fallimentare introdotto dai decreti legislativi nn. 5/2006 e 169/2007.

In particolare a risultare problematico è la definizione di «datore di lavoro non soggetto alle disposizioni del RD 16 marzo 1942, n. 267» di cui all'art. 2, comma 5 della L. n. 297/82 e le modalità di intervento del Fondo nel caso in cui il Tribunale disponga di non procedere all'accertamento del passivo ai sensi dell'art. 102 LF, dalle quali conseguirebbe:

- **l'impossibilità di accedere alle prestazioni del Fondo in contrasto con lo scopo sociale perseguito dalla disciplina comunitaria (Direttiva 20 ottobre 1980 n. 987 attuato dal Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 80) ossia:**
  - ↳ assicurare che vengano adottate le misure necessarie per tutelare gli interessi dei lavoratori subordinati e quelli delle persone che hanno già lasciato l'impresa o lo

stabilimento del datore di lavoro alla data dell'insorgere della insolvenza di quest'ultimo attraverso la garanzia dei crediti di lavoro.

## **Procedure concorsuali e tutela dei diritti dei lavoratori subordinati**

Pertanto, previo accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Inps:

- ha individuato un'interpretazione sistematica delle nuove disposizioni in materia di procedure concorsuali **che anche in caso d'insolvenza assicuri la piena ed integrale attuazione del principio di tutela dei diritti dei lavoratori subordinati attraverso l'accesso alle prestazioni del Fondo,**

e di conseguenza

- ha ritenuto di dover modificare alcune istruzioni a suo tempo impartite con la circolare n. 74 del 15 luglio 2008, tenendo conto che la legge n. 297/82 ha previsto requisiti diversi per l'intervento del Fondo a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle disposizioni della legge fallimentare.

L'Inps ha fatto presente che recentemente si è espressa in merito la Suprema Corte la quale (Cass., Sez. Lav. 1178/09), pronunciandosi sul caso di datore di lavoro non più assoggettabile a fallimento per aver cessato l'attività di impresa da oltre un anno (art. 10 LF), ha affermato che:

- ✎ *«quando un datore di lavoro è assoggettabile a fallimento, ma in concreto non può essere dichiarato fallito per avere cessato l'attività di impresa da oltre un anno, esso va considerato <non soggetto> a fallimento e pertanto opera l'art. 2 comma 5 della Legge 297/82 (...)*». Di conseguenza l'espressione «non soggetto alle disposizioni del RD 267/42» deve essere interpretata come “in concreto” non assoggettabile a fallimento.

Quindi, ha precisato l'Inps, nel caso in cui il Tribunale decreti di non procedere all'apertura della procedura concorsuale, sia per i motivi di cui all'art. 1 comma 2 L.F. che per le cause previste dagli artt. 10, 11 e 15 comma 9 L.F., il lavoratore potrà aver accesso al Fondo di garanzia sulla base dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 5 della L 297/82.

### **Osserva**

Ai fini della prova che il datore di lavoro non è soggetto alle procedure concorsuali, non è necessaria la presentazione del decreto di reiezione dell'istanza di fallimento nel caso in cui il lavoratore esibisca certificato o visura del registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. dalla quale risulti che il datore di lavoro è stato cancellato da oltre un anno, rispetto alla data di presentazione della domanda di intervento del Fondo di garanzia.

### **Accesso al Fondo di garanzia**

Proprio con l'obiettivo di non lasciare privi di tutela i lavoratori, viene affrontata anche la questione che scaturisce da quelle situazioni in cui non si rileva alcun attivo da distribuire ai creditori. In questo caso verrebbe a mancare uno dei presupposti fondamentali per l'intervento del fondo. A tale proposito l'Inps, recependo alcune direttive comunitarie, apre all'intervento del Fondo, su richiesta del lavoratore, il quale deve dimostrare che il proprio credito risulta comunque accertato sulla base dell'art. 2 comma 5 L. n. 297/82.

Comunque al fine di dimostrare il proprio diritto all'intervento del Fondo, il lavoratore dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione:

- copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell'Istituto);
- originale del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo o sentenza) con il quale il credito di lavoro è stato riconosciuto;
- copia del ricorso sulla base del quale è stato ottenuto il titolo esecutivo;
- copia autentica del decreto con il quale il Tribunale ha deciso di non procedere alla verifica del passivo;
- copia autentica del decreto di chiusura della procedura concorsuale;
- copia autentica del verbale di pignoramento negativo;
- visura o certificato della Conservatoria dei registri immobiliari dei luoghi di nascita e di residenza del datore di lavoro;
- certificato di residenza del datore di lavoro;
- mod. TFR3/bis SOST da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (cod. SR53).

## **Richieste di riesame**

Infine l'Inps conclude con delle precisazioni rivolte alle strutture territoriali circa eventuali richieste di riesame, le quali dovranno essere accolte ove non sia intervenuta la decadenza dall'azione giudiziaria per ottenere le prestazioni a carico del Fondo (art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nel testo modificato dall'art. 4 del D.L. n. 384/1992, convertito con modificazioni nella L. n. 438/1992) ed, in ogni caso, a condizione che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

*Documento pubblicato in data 15/03/2010*

TUTTI I DIRITTI RISERVATI - VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE.

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono alla Zucchetti.com srl.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.